

" GIO&PAO - Ente del Terzo Settore"

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.2 L'associazione è un ente del terzo settore ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti "Codice")).

1.3 La denominazione sociale dell'Associazione, all'atto dell'iscrizione nella sezione altri Enti del Terzo Settore, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo ETS e diventerà "Ente del Terzo Settore".

2.1. L'Associazione " GIO&PAO - Ente del Terzo Settore" ha sede nel Comune di Messina, Via Ducezio n 40

2.3 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

2.4 Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

3.2. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusivo o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 177/17 e successive modifiche ed integrazioni lett. a), c), e), i), w):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

Q
AD
RE
LU
R
AE
OR

pericolosi ((, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.3 In particolare, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

- Promuovere, organizzare e gestire attività di raccolta, stoccaggio e distribuzione gratuita di generi alimentari e beni di prima necessità destinati a persone e famiglie in stato di bisogno, in collaborazione con il Banco Alimentare e con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità.
- Favorire la riduzione dello spreco alimentare attraverso il recupero di eccedenze provenienti da attività produttive, commerciali, agricole e della ristorazione collettiva, promuovendo una cultura del consumo responsabile e sostenibile.
- Realizzare interventi di solidarietà sociale e sostegno alle fasce deboli della popolazione, anche mediante la distribuzione di beni, l'erogazione di servizi, il supporto educativo e formativo e l'attivazione di reti di volontariato.
- Sviluppare progetti di inclusione sociale e lavorativa rivolti a persone in situazione di disagio economico o emarginazione, anche in collaborazione con enti del Terzo Settore, istituzioni pubbliche, enti religiosi e imprese socialmente responsabili.
- Promuovere attività di educazione, informazione e sensibilizzazione sui temi della solidarietà, della giustizia sociale, della sostenibilità ambientale e della cittadinanza attiva, anche nelle scuole e nelle comunità locali.
- Partecipare a reti territoriali, nazionali e internazionali coerenti con le proprie finalità, nonché a programmi, bandi e iniziative pubbliche o private finalizzate al contrasto della povertà e alla promozione del bene comune.

3.4 È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

3.5 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del consiglio direttivo.

3.6 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, senza che ciò costituisca svolgimento di attività finanziaria.

ART. 4. - DURATA

CP
B
FE
SH
R
AR
DA

oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7.4. Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto depositato secondo la Normativa Applicabile.

7.5. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione/00) annui, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

7.6 Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila/00) annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

8.1. L'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

8.2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

8.3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità previste all'art 11, comma 1 dello Statuto.

ART. 9. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

9.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9.2. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 10. - ASSOCIATI

10.1. Il numero degli associati è illimitato.

10.2. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

10.3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

CF
AD
RC
LU
R
RR
AA

4.1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo

ART. 5. - PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

5.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

5.3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4. L'Associazione, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA

6.1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO

7.1. Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

7.2. Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario e sarà predisposto il rendiconto preventivo del successivo esercizio.

7.3 Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli



CH
AD
RC
LU
R
AR
AR

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, Codice Fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

10.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

10.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

10.6 Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

10.7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

10.8 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

10.9 Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 11. - DIRITTI ED OBBLIGHI

11.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

11.2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 12. - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

12.1. La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

12.2. La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

12.3. Cause di esclusione sono:

[Handwritten signatures and initials on the right margin:]
JP
AG
FC
LM
R
DF
AD

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

12.4. La morosità è dichiarata dal il Consiglio Direttivo.

12.5. L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

12.6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

12.7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Organi sociali

ART. 13. - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre. I Consiglieri sono rieleggibili. E' presieduto dal Presidente dell'associazione.

13.2. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

13.3. L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

13.4. La nomina dei consiglieri è riservata all'Assemblea.

13.5. I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

13.6. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

13.7 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio

13.8. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede a convocare l'assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo consigliere.

ART. 14. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

14.1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

14.2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.



CR
AD
FR
LM
R
PR
AA

14.3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

14.4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15. - POTERI DEL CONSIGLIO

15.1. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti e l'ammontare della quota associativa;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

15.2. Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

15.3. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

ART. 16. - POTERI DEL PRESIDENTE

16.1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

16.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

16.3. Il Presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

16.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

16.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

[Handwritten signatures and initials on the right margin: a large signature, followed by AD, RE, LY, R, DR, DR]

Art 17 - VICEPRESIDENTE

Svolge le funzione vicarie del Presidente, viene eletto dalla Assemblea scelto tra i membri del consiglio direttivo e dura in carica tre anni. Collabora con il Presidente nel raggiungimento degli obiettivi e nella conduzione della Associazione. Dura in carica tre anni

Tesoriere

ART. 18. - TESORIERE

18.1. Il tesoriere è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione seguendo quanto deliberato dal Consiglio direttivo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Assemblea

ART. 19. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

19.1. Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, lettera o mail, diretta a ciascun associato contenente l'ordine del giorno, luogo data e ora in prima e seconda convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

19.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale e può riunirsi tramite videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di partecipare in modo simultaneo e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione.

ART. 20. - DELIBERE

20.1. L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



Handwritten notes and initials on the right margin:

- DD
- KE
- LY
- R
- AE
- DR

- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio direttivo
- m) delibera sull'ammontare della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo.

ART. 21. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

21.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati.

21.2. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

21.3. Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

21.4. Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

21.5. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 22. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

22.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

22.2. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.

22.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

22.4. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

ART. 23. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

23.1. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c..

23.2 In particolare le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il

[Handwritten signatures and initials on the right margin:]
J
AD
FE
LU
R
AE
AA

numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Organi di Controllo

ART. 24. - NOMINA E REQUISITI

24.1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila /00);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila/00);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

24.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

24.3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

24.4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

24.5. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 25. - POTERI

25.1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

25.2. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

25.3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

ART. 26. - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26.1. Salvo quanto previsto dall'art. 24, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila/00);

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a vertical stamp and several initials.

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

26.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

26.3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Degli Organi associativi

ART. 27. – RESPONSABILITÀ

27.1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 28. - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO

28.1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

28.2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

Volontari e lavoratori

ART. 29. – VOLONTARI

29.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

29.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

29.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

29.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

29.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

29.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

29.7. L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

[Handwritten signatures and initials on the right margin: a large signature, followed by DD, RE, LH, R, AF, and AR.]

29.8. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 30. - LAVORATORI

30.1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Modifiche statutarie e scioglimento

ART. 31. - MODIFICHE STATUTARIE SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

31.1. Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c. e cioè la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

31.2. Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea e cioè il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati

31.3. In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Controversie

ART. 32. - CLAUSOLA ARBITRALE

32.1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un arbitro, amichevole compositore, nominato da Presidente del Tribunale di Messina su istanza della parte più diligente.

32.2. L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed, in ogni caso, uniformandosi allo spirito del presente statuto. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nè quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

32.3. La sede dell'arbitrato sarà Messina e l'arbitrato sarà rituale.

ART. 33. - RINVIO A NORME DI LEGGE

CF
AD
FC
Lg
R
AR
AR

33.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto stabilito dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Limpho Paolo La Torre

Nicosia Rosy

Spadaro Marie

Agata Acquaviva

Caruso Francesca Romana

Agnolitti Deborah

Albanese Francesca

